



**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

## Nota in merito ai requisiti in possesso delle imprese che svolgono attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.

09 giugno 2020 – versione 1.0

Nell'attuale contesto emergenziale, i Datori di Lavoro delle aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nel rispetto dei contenuti descritti al punto 4 del Protocollo anti-contagio del 24 Aprile e nel rispetto dei lavoratori presenti.

Pertanto, vi è la necessità di dover affidare i servizi di pulizia e sanificazione ad imprese esterne che operano all'interno dei locali con contratti di appalto o subappalto.

Le stesse imprese devono possedere determinati requisiti descritti nel D.M. 7 luglio 1997, n. 274 e nella Legge 2 aprile 2007, n. 40, ed inoltre devono provvedere allo svolgimento in sicurezza delle attività definite nell'art. 1 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il quale descrive le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Riportiamo di seguito alcuni estratti per distinguere le varie attività:

- a) **sono attività di pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) **sono attività di disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) **sono attività di disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distuggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) **sono attività di derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e) **sono attività di sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

In primis, ciascuna impresa, per poter esercitare la propria attività nel settore di competenza, è tenuta a presentare **segnalazione certificata di inizio attività** ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 all'Ufficio del Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, e **dovrà dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali – cosiddetti di onorabilità – ed economici, ma anche tecnico-professionali** come descritto nell'art. 2 del l. D.M.274/97.

Con l'entrata in vigore della legge n. 40 del 2 Aprile 2007 si è stabilito che:

le attività di pulizia e disinfezione sono soggette esclusivamente alla sola dichiarazione di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

professionali, culturali e di esperienza professionale. Saranno invece applicabili i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, saranno applicati sia dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria ma anche quelli di natura professionale e tecnico-organizzativi.

**Tra i REQUISITI DI ONORABILITA'** si riportano l'assenza di condanne o di procedimenti penali, l'assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso, l'assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza, assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

**Tra i REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI** rientrano l'iscrizione all'INPS e all'INAIL, l'assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico dei titolari di ditte individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitale e per le società cooperative, salvo riabilitazione oppure integrale pagamento di debiti e il possesso del conto corrente bancario o postale.

Di particolare importanza sono i **REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI**.

Si applicano soltanto per l'esercizio delle attività di **disinfestazione, derattizzazione, sanificazione**: in questo ambito vi deve essere **la nomina di un responsabile tecnico** – non un consulente o un professionista esterno – e in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- a) **l'assolvimento dell'obbligo scolastico**, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un **periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione** e di **almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) **attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività** conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) **diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività**;
- d) **diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività**.

Nel caso di diploma o attestato, il corso di studio deve comprendere due anni di chimica ed un anno di scienze o biologia.

Si conclude e si precisa che per esercitare **l'attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione** (lettere a) e b) dell'art.1 comma 1 DM274/97) **occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari**.